Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 558.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei Santi Faustino e Giovita e S. Carlo Borromeo, in Molini di Triora.

N. 558. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ventimiglia-San Remo 2 maggio 1979, integrato con dichiarazione stessa data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie dei Santi Faustino e Giovita, in frazione Aigovo del comune di Molini di Triora (Imperia), e di S. Carlo Borromeo, in frazione Agaggio Superiore dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 559.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Madonna della pace, in Molfetta.

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Molfetta 8 settembre 1977, integrato con due dichiarazioni 10 novembre 1978, relativo all'erezione della parrocchia di Madonna della pace, in Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979.

Concessione di servizi di trasporto aereo di linea alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3174, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto l'art. 22 dello statuto della regione Sicilia;

Visto l'art. 53 dello statuto della regione Sardegna;

Visto l'art. 47 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentite le regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco, unito al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Con successivi decreti potranno essere disposte modifiche alle rotte comprese nell'elenco di cui al primo comma nonchè la soppressione di talune di esse, come pure l'istituzione di altri servizi su rotte non contemplate nel predetto elenco.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui al precedente art. 1 è concesso alla società per azioni A.T.I. - Aero trasporti italiani S.p.a., con sede in Roma.

La società concessionaria non può cedere nè in tutto nè in parte i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 3.

In forza della presente concessione, la società A.T.I. - Aero trasporti italiani S.p.a., è abilitata ad esercire sulle rotte di cui all'art. 1, i servizi aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta.

Art. 4.

La durata della concessione è stabilita in anni dieci, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 3423 di repertorio stipulata in data 17 maggio 1979 tra il Ministero dei trasporti e la società A.T.I. - Aero trasporti italiani S.p.a., per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1979

PERTINI

PRETI — MALFATTI — PANDOLFI — RUFFINI — COLOMBO — STAMMATI — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1980
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 322

ELENCO DELLE ROTTE
DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA

1) Roma - Alghero vv.
2) Roma - Bari vv.
3) Roma - Brindisi vv.
4) Roma - Cagliari vv.
5) Roma - Napoli vv.
6) Roma - Pisa vv.
7) Roma - Trieste vv.
8) Roma - Trapani vv.
9) Milano - Bari vv.
10) Milano - Brindisi vv.
11) Milano - Alghero vv.
12) Milano - Genova vv.
13) Milano - Napoli vv.
14) Milano - Pisa vv.
15) Milano - Trieste vv.
16) Alghero - Bologna vv.
17) Alghero - Genova vv.
18) Alghero - Pisa vv.

19) Alghero - Torino vv.
20) Alghero - Cagliari vv.
21) Bari - Brindisi vv.
22) Bari - Genova vv.
23) Bari - Torino vv.
24) Bari - Venezia vv.
25) Brindisi - Genova vv.
26) Cagliari - Genova vv.
27) Cagliari - Napoli vv.
28) Cagliari - Palermo vv.
29) Cagliari - Torino vv.
30) Cagliari - Venezia vv.
31) Catania - Napoli vv.
32) Catania - Pisa vv.
33) Genova - Napoli vv.
34) Napoli - Bologna vv.
35) Napoli - Palermo vv.
36) Napoli - Pisa vv.
37) Napoli - Torino vv.
38) Napoli - Venezia vv.
39) Palermo - Pisa vv.
40) Palermo - Trapani vv
41) Palermo - Pantelleria vv.
42) Palermo - Lampedusa vv.
43) Pisa - Torino vv.
44) Venezia - Trieste vv.
45) Trapani - Pantelleria vv.
46) Trapani - Lampedusa vv.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(8564)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979.

Concessione di servizi di trasporto aereo di linea alla società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;
Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
Visto l'art. 22 dello statuto della regione Sicilia;
Visto l'art. 53 dello statuto della regione Sardegna;
Visto l'art. 47 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentite le regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, della difesa, degli affari esteri, delle poste e delle telecomunicazioni, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco, unito al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Con successivi decreti potranno essere disposte modifiche alle rotte comprese nell'elenco di cui al primo comma nonchè la soppressione di talune di esse, come pure l'istituzione di altri servizi su rotte non contemplate nel predetto elenco.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui al primo comma dell'art. 1 è concesso alla società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a., con sede in Roma.

La società concessionaria non può cedere nè in tutto nè in parte i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 3.

In forza della presente concessione, la società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a., è abilitata ad esercire sulle rotte di cui al primo comma dell'art. 1, i servizi aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta, sia all'interno del territorio nazionale che tra il territorio nazionale e i territori di altri Stati.

Art. 4.

La durata della concessione è stabilita in anni dieci, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 3422 di repertorio stipulata in data 17 maggio 1979 tra il Ministero dei trasporti e la società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a., per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1979

PERTINI

PRETI — PANDOLFI — MALFATTI — RUFFINI — FORLANI — COLOMBO — STAMMATI — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1980
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 326

ELENCO DELLE ROTTE
DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA

SERVIZI MISTI

Rotte nazionali:

1) Roma - Catania vv.
2) Roma - Genova vv.
3) Roma - Milano vv.
4) Roma - Palermo vv.
5) Roma - Torino vv.
6) Roma - Venezia vv.
7) Milano - Catania vv.
8) Milano - Palermo vv.
9) Milano - Rimini vv.
10) Milano - Torino vv.
11) Milano - Venezia vv.
12) Catania - Genova vv.
13) Catania - Torino vv.
14) Catania - Venezia vv.
15) Genova - Palermo vv.
16) Genova - Torino vv.
17) Genova - Venezia vv.
18) Palermo - Torino vv.
19) Palermo - Venezia vv.
20) Torino - Venezia vv.

Rotte intercontinentali:

1) Roma - Milano - Montreal - Toronto vv.
2) Roma - Montreal - Toronto vv.
3) Roma - Toronto vv.
4) Roma - Montreal vv.
5) Roma - Milano - Toronto vv.
6) Roma - Milano - Montreal vv.
7) Roma - Milano - New York vv.
8) Roma - New York vv.
9) Palermo - Roma - New York vv.
10) Roma - Milano - Boston vv.
11) Roma - Milano - Boston - Philadelphia vv.
12) Roma - Boston - Philadelphia vv.
13) Roma - Caracas vv.
14) Roma - Milano - Caracas vv.
15) Milano - Roma - Dakar - Buenos Aires vv.
16) Milano - Roma - Rio de Janeiro - San Paulo - Buenos Aires vv.
17) Milano - Roma - Rio de Janeiro - San Paulo vv.
18) Roma - Lagos vv.
19) Roma - Lagos - Accra vv.
20) Roma - Abidjan - Accra vv.
21) Roma - Accra vv.
22) Roma - Douala vv.
23) Roma - Cairo - Khartoum vv.
24) Roma - Khartoum - Addis Abeba - Mogadiscio vv.
25) Roma - Nairobi - Dar es Salaam vv.
26) Roma - Nairobi - Tananarive - Mauritius vv.
27) Roma - Nairobi - Mauritius vv.
28) Roma - Nairobi - Lusaka vv.
29) Roma - Kinshasa - Johannesburg vv.
30) Roma - Nairobi - Johannesburg vv.
31) Roma - Atene - Nairobi - Lusaka vv.
32) Roma - Luanda - Lusaka vv.
33) Roma - Atene - Delhi - Bangkok - Hong Kong - Tokyo vv.
34) Roma - Teheran - Bombay - Bangkok - Hong Kong - Tokyo vv.
35) Roma - Atene - Bombay - Bangkok - Hong Kong - Tokyo vv.
36) Roma - Teheran - Delhi - Bangkok - Hong Kong - Tokyo vv.
37) Roma - Atene - Bombay - Singapore - Sydney - Melbourne vv.
38) Roma - Bombay - Singapore - Sydney - Melbourne vv.
39) Roma - Tel Aviv - Bombay - Singapore - Sydney - Melbourne vv.
40) Roma - Algeri vv.
41) Roma - Cairo - Khartoum vv.
42) Roma - Atene - Cairo vv.
43) Roma - Tripoli vv.
44) Roma - Catania - Tripoli vv.
45) Roma - Bengasi vv.
46) Roma - Tunisi vv.
47) Roma - Jeddah vv.
48) Roma - Beirut - Teheran vv.
49) Roma - Kuwait - Dhahran vv.
50) Roma - Amman - Dubai vv.
51) Roma - Teheran vv.
52) Roma - Damasco - Baghdad
53) Roma - Tel Aviv vv.
54) Roma - Larnaca - Damasco vv.
55) Roma - Istanbul vv.

Rotte internazionali:

1) Roma - Vienna vv.
2) Milano - Vienna vv.
3) Trieste - Vienna vv.
4) Milano - Bruxelles vv.
5) Roma - Bruxelles vv.
6) Roma - Milano - Bruxelles vv.
7) Roma - Rimini - Bruxelles vv.
8) Roma - Parigi vv.
9) Milano - Parigi vv.
10) Torino - Parigi vv.
11) Venezia - Parigi vv.
12) Roma - Nizza vv.
13) Milano - Lione vv.
14) Milano - Nizza vv.
15) Roma - Francoforte vv.
16) Milano - Francoforte vv.
17) Milano - Dusseldorf vv.
18) Venezia - Francoforte vv.
19) Pisa - Francoforte vv.
20) Rimini - Francoforte vv.
21) Napoli - Roma - Monaco vv.
22) Milano - Monaco vv.
23) Venezia - Monaco vv.
24) Roma - Milano - Dusseldorf vv.
25) Roma - Venezia - Dusseldorf vv.
26) Napoli - Milano - Francoforte vv.
27) Roma - Milano - Colonia - Amburgo vv.
28) Roma - Milano - Stoccarda vv.
29) Torino - Francoforte vv.
30) Roma - Atene vv.
31) Milano - Atene vv.
32) Milano - Londra vv.
33) Roma - Londra vv.
34) Roma - Pisa - Londra vv.
35) Roma - Milano - Londra vv.
36) Napoli - Milano - Londra vv.
37) Rimini - Londra vv.
38) Venezia - Milano - Londra vv.
39) Torino - Londra vv.
40) Genova - Londra vv.
41) Milano - Manchester vv.
42) Roma - Manchester vv.
43) Roma - Malta vv.
44) Catania Malta vv.
45) Roma - Amsterdam vv.
46) Roma - Milano - Amsterdam vv.
47) Milano - Amsterdam vv.
48) Roma - Milano - Lisbona vv.
49) Roma - Belgrado - Bucarest vv.
50) Roma - Milano - Mosca vv.
51) Roma - Madrid vv.
52) Milano - Madrid vv.
53) Roma - *Barcellona* vv.
54) Milano - Barcellona vv.
55) Roma - Milano - Copenhagen - Stoccolma vv.
56) Roma - Milano - Copenhagen - Roma
57) Roma - Ginevra vv.
58) Roma - Zurigo vv.
59) Milano - Ginevra vv.
60) Milano - Zurigo vv.
61) Napoli - Milano - Zurigo vv.
62) Genova - Zurigo vv.
63) Roma - Dublino vv.
64) Milano - Dublino vv.
65) Roma - Praga vv.
66) Milano - Praga vv.
67) Roma - Budapest vv.
68) Milano - Budapest vv.
69) Roma - Milano - Varsavia vv.
70) Roma - Helsinki vv.
71) Milano - Helsinki vv.
72) Roma - Falconara - Belgrado vv.

SERVIZI TUTTO MERCI

Rotte nazionali:

1) Roma - Torino vv.
2) Roma - Milano vv.
3) Roma - Venezia
4) Milano - Venezia
5) Venezia - Roma

Rotte intercontinentali:

1) Roma - Milano - New York - Milano - Roma
2) Roma - New York vv.
3) Roma - New York - Milano - Roma
4) Roma - Lagos vv.
5) Roma - Addis Abeba - Lusaka - Nairobi - Roma
6) Roma - Lusaka - Nairobi - Roma
7) Roma - Teheran - Bombay - Hong Kong - Tokyo - Bangkok - Bombay - Roma
8) Roma - Jeddah - Bombay - Hong Kong - Tokyo - Bangkok - Bombay - Roma
9) Roma - Jeddah vv.
10) Roma - Tripoli vv.
11) Roma - Tripoli - Tunisi - Roma
12) Roma - Tripoli - Bengasi - Roma

Rotte internazionali:

1) Roma - Milano - Londra - Milano - Roma
2) Roma - Milano - Londra - Roma - Milano
3) Roma - Milano - Londra - Milano
4) Roma - Torino - Londra vv.
5) Milano - Francoforte - Milano - Roma
6) Roma - Torino - Francoforte vv.
7) Roma - Milano - Parigi vv.
8) Milano - Parigi vv.
9) Milano - Amsterdam vv.
10) Roma - Zurigo vv.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(8565)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1980.

Conferimento delle funzioni vicarie di presidente ad un membro della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 60, con il quale il dirigente superiore-vice prefetto dottor Andrea Isca è stato incaricato di svolgere, in caso di assenza o impedimento del presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche, le funzioni vicarie, ai sensi della lettera *a*), secondo comma, dell'art. 41 della citata legge n. 62/1953;

Vista la nota in data 24 maggio 1980, n. 164/8/2 R, con la quale il commissario del Governo nella regione Marche ha designato, in sostituzione del dott. Andrea Isca, nominato prefetto e destinato ad altra sede, il dirigente superiore-vice prefetto dott. Giuseppe Colli, già membro supplente della predetta commissione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore-vice prefetto dott. Giuseppe Colli, membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche, è incaricato di svolgere, in caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie, ai sensi della lettera *a*), secondo comma, dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1980
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 395

(8562)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ad avvalersi della facoltà sostitutiva per i bollettini di versamento, postagiro ed assegni del servizio dei conti correnti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la nota del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. DCAM-1/5/8922/3399 del 27 luglio 1977, con la quale è stata inoltrata la relazione sulle categorie di atti e documenti che quel Ministero intende sostituire con la riproduzione fotografica;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i bollettini di versamento, postagiro ed assegni del servizio dei conti correnti automatizzati.

Le modalità generali della riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti alle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

L'adozione di sistemi particolari collegati con le caratteristiche formali dei documenti e con le strutture informative esistenti per la loro utilizzazione dovrà essere garantita dal responsabile dell'ufficio che conserva i documenti da fotoriprodurre.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali fotoriprodotti non sono soggetti all'obbligo della conservazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

Il Ministro: BIASINI

(7273)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Maggiorazione del rapporto previsto dall'art. 27, lettera C), della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 271;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino a partire dal 1° ottobre 1964, è stato fissato nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 del 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre) 1966 e 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 751 del 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620 del 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 del 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale è stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976, registro n. 10, foglio n. 328, con il quale è stato stabilito in 283 il coefficiente di rivalutazione per il 1975;

Visto il decreto ministeriale n. 384 del 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 351, con il quale è stato stabilito in 338 il coefficiente di rivalutazione per il 1976;

Visto il decreto ministeriale n. 2452 del 5 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 87, con il quale è stato stabilito in 404 il coefficiente di rivalutazione per il 1977;

Visto il decreto ministeriale n. 1005 del 30 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1979, registro n. 10, foglio n. 26, con il quale è stato stabilito in 459 il coefficiente di rivalutazione per il 1978;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 9947 del 2 maggio 1980, nella quale è specificato che è stato determinato in 548 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale in 548 (cinquecentoquarantotto), per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1980
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 128

(7408)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti, in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di giocattoli (v.d. 97.01), di origine e provenienza Hong Kong, la ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 14.966.109 di cui al mod. *B*-Import n. 4255960 rilasciato dalla Standard and Chartered Bank di Milano in data 19 maggio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono accettate dalla dogana di Arona nei termini per merce del valore di Lit. 10.544.173 e, per il rimanente valore di Lit. 4.421.936 il 4 e il 21 ottobre 1976 con ritardi, quindi, di giorni settantuno e novantuno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 989231 dell'11 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, a detta dell'interessata, tali ritardi sarebbero stati determinati da scioperi dei lavoratori portuali e della compagnia di trasporto, nei quali sarebbero stati coinvolti i dipendenti dell'azienda, e tale circostanza avrebbe determinato un eccesso di scorte nel magazzino dell'operatore, per cui questi preferiva dare la precedenza allo sdoganamento di merci per le quali esisteva la possibilità di un rapido assorbimento da parte del mercato nazionale;

Considerato che gli scioperi cennati non sono stati in alcun modo provati con idonea documentazione e che l'eccedenza di merce è motivazione meramente aziendale, per cui, di conseguenza, l'imputabilità della parziale tardata importazione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126 sopra richiamata, è a carico della ditta interessata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello, mediante fidejussione della Standard and Chartered Bank di Milano, nella misura del 5% di Lit. 4.421.936 parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

(7363) p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Nuova San Giorgio S.p.a., in Genova-Sestri.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di parti di macchine tessili, di origine e provenienza Inghilterra, la ditta Nuova San Giorgio S.p.a. di Genova-Sestri ha effettuato il pagamento anticipato di $ USA 213.053 di cui al mod. *B*-Import n. 5654676 rilasciato il 30 giugno 1977 dall'Istituto bancario italiano, filiale di Genova;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione di che trattasi non è più avvenuta perchè la ditta italiana ha annullato l'ordinativo di acquisto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 340440 del 24 ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge: che l'ordine di revoca della fornitura, datato 27 luglio 1977, è motivato con la flessione della domanda del prodotto sul mercato nazionale; che il reintroito della valuta anticipata, limitatamente a $ USA 208.398,36 è avvenuto il 23 settembre 1977, con un ritardo di ventitre giorni rispetto al termine dell'impegno valutario; che la differenza, pari a $ USA 4.654,64, non è stata rimborsata perché trattenuta dall'operatore estero a reintegro delle spese sostenute precedentemente all'annullamento dell'ordine;

Considerato che i fatti sopra riassunti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126 richiamata, l'imputabilità della ditta in ordine alla mancata importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Nuova San Giorgio S.p.a., mediante fidejussione dell'Istituto bancario italiano, nella misura del 5% di $ USA 213.053 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

(7362) p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture toscane maglierie S.p.a., in Portoferraio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di quattordici macchine tessili, di origine e provenienza Repubblica federale tedesca, la ditta Manifatture toscane maglierie S.p.a. di Portoferraio ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 200.000 di cui al mod. *B*-Import numero 6092703 rilasciato dalla Banca C. Steinhauslin & C. di Firenze in data 3 novembre 1976, pari al 15% della commessa;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione di cui trattasi, a seguito di fallimento, non è mai avvenuta in quanto, anche per la parte di macchine giunta in dogana il 28 dicembre 1976 per D.M. 693.000, il curatore fallimentare, su autorizzazione del giudice delegato, ha deciso di non procedere alla nazionalizzazione per constatata non economicità dell'operazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 420556 del 24 ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che tali fatti sono stati oggetto di censura da parte della guardia di finanza, che li ha altresì denunciati nella competente sede;

Considerato, pertanto, che per quanto sopra esposto, la mancata importazione fa esclusivo carico alla ditta interessata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture toscane maglierie S.p.a., mediante fidejussione della Banca Steinhauslin & C., nella misura del 5% di D.M. 200.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7364)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lavezzari lamiere sud, in Pomezia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di lamiere laminate a freddo, di origine e provenienza Cecoslovacchia, la ditta Lavezzari lamiere sud di Pomezia ha effettuato pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import numeri 6763136 per Fr.Sv. 124.509 del 3 novembre 1977; 6763228 per Fr.Sv. 17.018,40 del 14 novembre 1977; 6763230 per Fr.Sv. 65.410,80 del 16 novembre 1977, rilasciati dal Banco di Roma, sede di Roma;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 21 aprile 1978 con un ritardo, quindi, tra i novantacinque ed i centotto giorni rispetto alle scadenze degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/38409 del 5 ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare i suddetti ritardi con il fatto che la necessaria licenza ministeriale all'importazione è stata rilasciata in data 22 marzo 1978, cioè oltre i termini di validità degli impegni;

Considerato che, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'autorizzazione ministeriale suddetta avrebbe dovuto essere in possesso dell'operatore all'atto dell'effettuazione dei pagamenti anticipati, e che, pertanto, tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 5 febbraio 1979, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni prestate dalla ditta Lavezzari lamiere sud, mediante fidejussioni del Banco di Roma, nella misura del 5% di complessivi Fr.Sv. 206.938,20 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7357)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bin Giovanni, in Ponzano Veneto.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di pelli, di origine e provenienza Germania R.F., la ditta Bin Giovanni di Ponzano Veneto ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 28.342,44 di cui al modello *B*-Import n. 5364972 rilasciato dalla Banca popolare di Padova e Treviso in data 11 maggio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che parte della merce è stata restituita, perché non conforme ai requisiti richiesti, al fornitore estero, il quale ha provveduto al rimborso del relativo valore pari a $ USA 20.147,40, mentre la rimanente merce per $ USA 8.195,04 è stata importata in data 1° ottobre 1979, con un ritardo di giorni ottantadue rispetto alla scadenza dei termini valutari;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 841676 del 25 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nell'importazione del quantitativo di pelli residuali sarebbe stato determinato, tra l'altro, dalla concomitante chiusura dell'azienda per ferie estive, fatto questo non esimente ai fini dell'assolvimento degli obblighi valutari, perché di natura squisitamente aziendale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 giugno 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bin Giovanni di Ponzano Veneto, mediante fidejussione della Banca Popolare di Padova e Treviso, nella misura del 5% di $ USA 8.195,04, quota parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7353)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moneta Giuseppe S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 32.840 di acciaio inossidabile a tre strati, di origine e provenienza Giappone, la ditta Moneta Giuseppe S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 42.995,25 di cui al mod. *B*-Import n. 3564857 rilasciato dal Credito varesino di Milano in data 10 marzo 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 9 luglio 1974 con un ritardo, quindi, di giorni trecentotre rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491453 del 22 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la motivazione « scarsa richiesta del prodotto sul mercato » non può essere accettata quale esimente dagli obblighi assunti, in quanto trattasi di giustificazione di carattere esclusivamente commerciale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivato dalla banca, per l'interessata, con istanza del 16 dicembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moneta Giuseppe S.p.a., mediante fidejussione del Credito varesino, nella misura del 5% di $ USA 42.995,23 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7354)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Contes S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di registratori di cassa, di origine e provenienza Giappone, la ditta Contes S.p.a. di Torino ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 8.907.675 di cui al mod. *B*-Import numero 4129997 rilasciato dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino in data 5 luglio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino tra il 23 aprile e il 14 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di otto-dieci mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 817575 del 2 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato da motivazioni di carattere meramente aziendali (scarsa disponibilità finanziaria da parte dell'azienda) pertanto non valida ai fini di una eventuale esenzione da parte della ditta dall'impegno degli obblighi assunti;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dalla banca, per conto dell'interessata, con istanza del 22 dicembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Contes S.p.a.

di Torino, mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, nella misura del 5% di Yen 8.907.675 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7356)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SAAD Company of Italy S.p.a., in Anagni.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una macchina per collaudo di tubi, di origine e provenienza Gran Bretagna, la ditta SAAD Company of Italy S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di lire sterline 12.610 di cui al mod. *B*-Import n. 4256810 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Roma in data 22 marzo 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 25 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di giorni centocinquantasette rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 330137 del 28 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che pur avendo l'Ufficio italiano dei cambi sollecitato più volte la ditta SAAD Company of Italy S.p.a. a produrre una documentazione atta a sostenere la propria non imputabilità, questa non è stata in grado di produrre le prove concrete richieste;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 2 maggio 1975 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SAAD Company of Italy S.p.a., mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma, nella misura del 5% di lire sterline 12.610 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7355)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta VVBE S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commerico con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di materiale fotografico, di origine e provenienza Svizzera, la ditta VVBE S.r.l. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Sv. 111.255 di cui al modello *B*-Import n. 6752404 rilasciato dal Credito commerciale di Milano in data 7 novembre 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione definitiva sono state accettate dalla dogana di Pavia in date comprese tra il 14 febbraio ed il 13 marzo 1978, con ritardi, quindi, oscillanti tra i trentotto ed i sessantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 975379 del 19 settembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che la ditta ha inteso giustificare la mancata nazionalizzazione nei termini con lo smarrimento della documentazione occorrente, senza fornirne idonea prova;

Considerato che la merce — allibrata in dogana il 18 ottobre 1977, cioè precedentemente al pagamento anticipato — è stata sdoganata in più riprese in un periodo di tempo di circa un mese, circostanza questa che evidenzia una responsabilità della interessata;

Considerato, pertanto, che tali fatti non sono validi ai fini della esclusione, ai sensi della richiamata legge n. 1126, della imputabilità della ditta in ordine al perfezionamento dell'operazione dopo la scadenza dell'impegno valutario;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta VVBE S.r.l. di Milano, mediante fidejussione del Credito commerciale, nella misura del 5% di Fr.Sv. 111.255 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7360)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Levoni S.p.a., in Castelluccio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di n. 3 forniture di carne di toro disossata e congelata (v.d. 02.01), di origine e provenienza Argentina, la ditta Levoni S.p.a. di Castelluccio ha effettuato pagamenti anticipati di $ 39.792, $ 16.215,32 e $ 24.200 di cui ai modelli *B*-Import numeri 5018882, 5426745 e 5427621 rilasciati dal Credito commerciale di Milano rispettivamente in data 20 novembre 1975, 25 giugno 1976 e 8 luglio 1976;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Imperia in date comprese tra il 15 aprile 1976 ed il 4 ottobre 1976 con ritardi, quindi, compresi tra i ventiquattro e i centodiciassette giorni rispetto alle diverse scadenze degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 450014 del 23 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le motivazioni addotte dalla interessata sono di carattere strettamente commerciale perché il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato dal tempo occorso ad essa per l'aggiudicazione dell'asta indetta dall'Aima, al fine di importare la merce di che trattasi, peraltro risultante allibrata anteriormente alle date di scadenza dei vari impegni;

Considerato, quindi, che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Levoni S.p.a. di Castelluccio, mediante fidejussione del Credito commerciale di Milano, nella misura del 5% di complessivi $ 80.207,32 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7335)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2021/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2022/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, relativo al regime di importazione nel Benelux dei filati di iuta originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2023/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2024/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2025/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2026/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2027/80 della commissione, del 29 luglio 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2028/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2029/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 2030/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1596/79, relativo ai ritiri preventivi di mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2031/80 della commissione, del 30 luglio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne alcune modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2032/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2033/80 della commissione, del 30 luglio 1980, che aumenta, per una parte della campagna 1980/1981, il calibro minimo delle mele ammesse alla commercializzazione.

Pubblicati nel n. L 198 *del* 31 *luglio* 1980.

(192/C)

Regolamento (CEE) n. 2034/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 201 *del* 1° *agosto* 1980.

(193/C)

Regolamento (CEE) n. 2035/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2036/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2037/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2038/80 della commissione del 31 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2039/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2040/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2041/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2042/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2043/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2044/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2045/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2046/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2047/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2048/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° agosto 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2049/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1980, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2050/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1980, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2051/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2052/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2053/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2054/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2055/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2056/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2057/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2058/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2059/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2060/80 della commissione, del 31 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2061/80 della commissione, del 25 luglio 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di cappotti (categoria 14 B), originari dell'Ungheria.

Regolamento (CEE) n. 2062/80 della commissione, del 31 luglio 1980, relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e le relative associazioni nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2063/80 della commissione, del 31 luglio 1980, relativo agli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dei cereali.

Pubblicati nel n. L 200 *del* 1° *agosto* 1980.

(194/C)

Regolamento (CEE) n. 2064/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2065/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2066/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza, della categoria di prodotti n. 65 (codice 0650), originarie delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2067/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli scialli, sciarpe, ecc., esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 84 (codice 0840), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2068/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97, della categoria di prodotti n. 98 (codice 0980), originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2069/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97, della categoria di prodotti n. 98 (codice 0980), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2070/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97, della categoria di prodotti n. 98 (codice 0980), originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2071/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, della categoria di prodotti n. 105 (codice 1050), originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2072/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai materassi pneumatici, tessuti, della categoria di prodotti n. 110 (codice 1100), originari della Corea del-Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2073/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113 (codice 1130), originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2074/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 115 (codice 1150), originari dei Paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2075/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2076/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle viti per legno della sottovoce 73.32 ex B della tariffa doganale comune, originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2077/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2973/79, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione di un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2078/80 della commissione, del 30 luglio 1980, relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare all'India.

Regolamento (CEE) n. 2079/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2080/80 della commissione, del 1° agosto 1980, che abroga il regolamento (CEE) n. 1927/80 relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di semolino di granturco destinato all'Alto Volta a titolo di aiuto.

Pubblicati nel n. L 202 *del* 2 *agosto* 1980.

(195/C)

Regolamento (CEE) n. 2081/80 della commissione, del 4 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2982/80 della commissione, del 4 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2083/80 della commissione, del 31 luglio 1980, recante modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni.

Regolamento (CEE) n. 2084/80 della commissione, del 31 luglio 1980, relativo alla determinazione delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori e relative unioni.

Regolamento (CEE) n. 2085/80 della commissione, del 31 luglio 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di taluni prodotti tessili originari della Corea del Sud.

Regolamento (CEE) n. 2086/80 della commissione, del 4 agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza, della categoria di prodotti n. 63 (codice 0630), originarie delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2087/80 della commissione, del 4 agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle coperte di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 66 (codice 0660), originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2088/80 della commissione, del 4 agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli antibiotici della voce 29.44 della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2089/80 della commissione, del 4 agosto 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1934/80 relativo alla vendita per l'esportazione di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2090/80 della commissione, del 4 agosto 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Decisione n. 2091/80/CECA della commissione, del 4 agosto 1980, che abroga la decisione n. 3060/79/CECA che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo e che impone determinati obblighi alle imprese dell'industria siderurgica ed ai commercianti in prodotti siderurgici.

Pubblicati nel n. L 203 *del* 5 *agosto* 1980.

(196/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto 28 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1980, sia nel sommario, che nella parte in cui ne è riportato l'intero testo, a pag. 7195, in luogo di: « Autorizzazione ad iscrivere nelle matricole della gente di mare di *1ª e 2ª* categoria... », leggasi: « Autorizzazione alla iscrizione nelle matricole della gente di mare di *1ª* categoria... ».

(8578)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 15 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	848,35	848,35	848,30	848,35	848,30	848,30	848,25	848,35	848,35	848,30
Dollaro canadese .	729,30	729,30	729,50	729,30	729,15	729,25	728,95	729,30	729,30	729,30
Marco germanico .	475,80	475,80	475,95	475,80	475,60	475,75	475,75	475,80	475,80	475,80
Fiorino olandese .	437,70	437,70	437,90	437,70	437,70	437,65	437,65	437,70	437,70	437,70
Franco belga .	29,67	29,67	29,67	29,67	29,77	29,65	29,657	29,67	29,67	29,66
Franco francese	204,67	204,67	204,60	204,67	204,63	204,65	204,685	204,67	204,67	204,65
Lira sterlina .	2030,50	2030,50	2033 —	2030,50	2030,50	2030,45	2030,63	2030,50	2030,50	2030,50
Lira irlandese	1792,40	1792,40	1792 —	1792,40	1793,10	—	1791 —	1792,40	1792,40	—
Corona danese .	153,86	153,86	154 —	153,86	153,85	153,85	153,88	153,86	153,86	153,85
Corona norvegese .	175,90	175,90	175,80	175,90	175,80	175,85	175,91	175,90	175,90	175,90
Corona svedese .	204,15	204,15	204,10	204,15	204,03	204,10	204,16	204,15	204,15	204,15
Franco svizzero	518,01	518,01	518,70	518,01	518,45	518 —	518 —	518,01	518,01	518 —
Scellino austriaco .	67,188	67,188	67,25	67,188	67,20	67,15	67,18	67,188	67,188	67,18
Escudo portoghese .	17,25	17,25	17,12	17,25	17,09	17,20	17,10	17,25	17,25	17,25
Peseta spagnola	11,57	11,57	11,58	11,57	11,56	11,55	11,512	11,57	11,57	11,57
Yen giapponese .	4,003	4,003	4,0325	4,003	4,02	4 —	4,012	4,003	4,003	4 —

Media dei titoli del 15 settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	62,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	89,050
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,450
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,400
» 6 % » » 1970-85 .	79,450
» 6 % » » 1971-86 . .	77,150
» 6 % » » 1972-87 . .	73,150
» 9 % » » 1975-90 .	75,225
» 9 % » » 1976-91 .	77,050
» 10 % » » 1977-92 .	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	77,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80.	99,750
» » » » 1- 3-1979/81.	99,750
» » » » 1- 7-1979/81.	99,400
» » » » 1-10-1979/81. .	98,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81.	98,800
» » » » 1- 5-1979/82.	97,800
» » » » 1- 7-1979/82.	97,650
» » » » 1-10-1979/82.	97,775
» » » » 1- 1-1980/82.	98,750
» » » » 1- 3-1980/82.	99,150
» » » » 1- 1-1980/83.	98,500
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,825
» » » 12 % 1- 4-1982	95,025
» » » 12 % 1-10-1983	92,350
» » » 12 % 1- 1-1984	92,650
» » » 12 % 1- 4-1984	92,750
» » » 12 % 1-10-1984	92,450
» » » 12 % 1-10-1987	89,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1980

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	848,30	Corona danese	153,87
Dollaro canadese . . .	729,125	Corona norvegese . .	175,905
Marco germanico . .	475,775	Corona svedese	204,155
Fiorino olandese . .	437,675	Franco svizzero	518,005
Franco belga	29,663	Scellino austriaco . .	67,184
Franco francese	204,677	Escudo portoghese	17,175
Lira sterlina . .	2030,565	Peseta spagnola . .	11,571
Lira irlandese	1791,70	Yen giapponese	4,007

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi relativi al giorno 5 settembre 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 il giorno 10 settembre 1980, deve essere apportata la seguente modifica: Dollaro USA, anzichè: « 827,25 », leggasi: « 847,25 ».

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera d), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed aggiuntive;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n. 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1980, registro n. 5 Industria, foglio n. 241, concernente il programma e le modalità per la prova di idoneità di cui all'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione, nonchè i criteri di operatività della relativa commissione d'esame;

Decreta:

Art. 1.

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

E' indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione.

Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

d) non avere età inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza di presentazione della domanda.

Art. 2.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Ai fini dell'ammissione alla sessione d'esame, sono altresì valide le richieste di ammissione alla prova di idoneità contenute nelle domande di iscrizione all'albo, presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, ma comunque non oltre i trenta giorni successivi alla data predetta, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 48.

Nella domanda di ammissione all'esame gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Inoltre i candidati debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *a*), *b*), *c*), della citata legge n. 48.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.

Programma di esame

Il programma di esame verte sulle sottoindicate materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

I candidati all'esame dovranno fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Materie giuridiche.

1) Il rapporto di agenzia nella legge e nella disciplina collettiva (accordi nazionali agenti in vigore ed articolo 1742 e seguenti codice civile), in particolare:

la figura dell'agente;
agenzia in gestione libera;
compiti dell'agente;
il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;
lo scioglimento del contratto di agenzia;
l'indennità di fine rapporto;
il diritto di rivalsa;
il contratto di coagenzia;
la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
la cassa di pensione per gli agenti professionisti di assicurazione costituita il 29 novembre 1975;
il subagente;
i dipendenti dell'agente;
cenni sull'IVA e sull'IRPEF.

2) Norme del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) e delle altre leggi particolarmente interessanti l'attività di agente:

le imprese di assicurazione: imprese pubbliche e private; forma; autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa; condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione vita e contro i danni; vigilanza governativa; liquidazione coatta; sanzioni amministrative e penali; divieto di abbuoni (testo unico n. 449/1959 e legge 10 giugno 1978, n. 295);

l'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C. Auto (legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni; decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576);

i soggetti obbligati dell'assicurazione; il certificato di assicurazione ed il contrassegno; tariffe e condizioni generali di po-

lizza; sanzioni; la liquidazione coatta ed il blocco del portafoglio; conseguenze per l'impresa, gli agenti, gli assicurati ed i danneggiati;

l'istituzione dell'albo agenti di assicurazione: legge 7 febbraio 1979, n. 48;

nozioni sulla normativa comunitaria in materia di assicurazioni.

3) Aspetti giuridici del contratto di assicurazione (articoli 1882 e seguenti del codice civile):

proposta di assicurazione;
prova del contratto;
i soggetti del contratto: contraente, assicurato e beneficiario;
dichiarazioni pre-contrattuali del contraente;
aggravamento del rischio;
assicurazione parziale;
pagamento del premio;
obbligo di avviso e salvataggio;
dolo o colpa grave;
coassicurazione;
surroga dell'assicuratore.

Materie tecniche.

Con riferimento ai rami vita, infortuni, incendio, furti, responsabilità civile auto, e responsabilità civile diversi, si richiede:

conoscenza delle varie prestazioni possibili, dei relativi limiti di garanzia ed eventuali condizioni particolari;

conoscenza della struttura delle tariffe più in uso sul mercato;

nozioni tributarie: imposte sulle assicurazioni nei rami indicati sotto « materie tecniche »;

regime di detraibilità fiscale dei premi « vita » ed « infortuni ».

Art. 4.

Prove di esame e loro svolgimento

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

a) una prova scritta che si effettuerà, con le garanzie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione.

Per rispondere alle domande inscritte nel questionario, ciascun candidato avrà a disposizione non più di quattro ore

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) una prova orale alla quale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta « idoneo » o « non idoneo »

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Data e luogo della prova scritta

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno 29 ottobre 1980 *alle ore* 8,30 *in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno,* 4.

Art. 6.

Documentazione di rito per l'iscrizione all'albo

I candidati risultati idonei che intendono iscriversi all'albo degli agenti di assicurazione, dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 Roma, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato estero con le limitazioni previste all'art. 4, comma *a*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48;

3) certificato di godimento dei diritti civili;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia della comunicazione relativa al superamento della prova di idoneità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto;

6) ricevuta originale del versamento di L. 50.000, intestato all'ufficio del registro di Roma, sul c/c postale n. 8003.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della spedizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 13

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . codice fiscale n. . . . . chiede di esere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48 e dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *a*), *b*), *c*), della stessa legge.

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni è il seguente:
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma

. . . .

(8649)

OSPEDALI DI BRONI E STRADELLA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale da assegnare alla divisione di lungodegenza riabilitativa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale da assegnare alla divisione di lungodegenza riabilitativa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(3086/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7, IN VALDAGNO

Concorso ad un posto di assistente addetto ai servizi di pronto soccorso e di accettazione presso l'ospedale di Montecchio Maggiore.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente addetto ai servizi di pronto soccorso e di accettazione presso l'ospedale di Montecchio Maggiore (Vicenza).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte sul carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(3080/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(3081/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Rettifica dell'avviso e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra addetto al servizio di emodialisi.

L'avviso riguardante il concorso, ad un posto di assistente pediatra addetto al servizio di emodialisi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 agosto 1980, deve intendersi per un posto di aiuto pediatra addetto al servizio di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bari.

(3094/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgone le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(3083/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(3082/S)

OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Volta Mantovana (Mantova).

(3106/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, .n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè da quanto previsto dal regolamento organico dell'ente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(3089/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(3084/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(3108/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTÙ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cantù (Como).

(3107/S)

OSPEDALE CIVILE « F.LLI BORSELLI » DI BONDENO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

(3085/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente ortopedico-traumatologo;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(3109/S)

OSPEDALE « SANTO SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(3090/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI PIEVE DI CENTO

Concorso ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Cento (Bologna).

(3092/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(3093/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(3150/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE - SAMBIASI » DI NARDÒ

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli e esami:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(3088/S)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA (1807-1883) » DI CASTELLANA GROTTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario cardiologo;

un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(3091/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE CALASANZIO » DI ISILI

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1980, deve intendersi rettificato nel senso che il numero dei posti vacanti di assistente di laboratorio di analisi mediche sono due anzichè tre.

(3095/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1980, n. 1.

Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

In attesa di una normativa nazionale di principi nella materia delle cave e torbiere appartenenti alla competenza della Regione a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, la regione del Lazio provvede con la presente legge ad una prima regolamentazione della materia che risponde alla necessità di un ordinato sviluppo socio-economico, di tutela del lavoro e delle imprese oltre che alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio della regione Lazio.

Tale normativa regola la coltivazione e la ricerca delle seguenti sostanze minerali utilizzabili sotto qualsiasi forma e condizione fisica si trovino:

a) torbe;

b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) terre coloranti, farine fossili, quarzo, sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;

d) materiali di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

e) gli altri materiali non compresi nella prima categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.

Agli effetti della presente legge sono considerate cave i luoghi in cui vengono ricercate o coltivate le sostanze di cui al comma precedente.

Art. 2.

Piano regionale delle attività estrattive

L'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.), che, nel quadro più generale della programmazione regionale, avrà il seguente contenuto:

a) individuazione, attraverso una indagine giacimentologica e tecnico-produttiva, delle aree indiziate e suscettibili di attività estrattiva in rapporto alle consistenze dei materiali da estrarre;

b) delimitazione cartografica delle zone riservate alla destinazione per attività estrattiva e per eventuali rispetti. Nell'ambito di tali zone il piano regionale delle attività estrattive può identificare quelle da assoggettare a speciale tutela ai fini paesaggistici e idrogeologici. Il piano regionale delle attività estrattive può, inoltre, delimitare ulteriori zone da riservare ad altre attività connesse, dipendenti o al servizio dell'attività estrattiva, nonchè le principali infrastrutture eventualmente necessarie;

c) valutazioni dei fabbisogni dei mercati regionali, nazionali ed esteri dei vari materiali secondo ipotesi di medio e lungo periodo al fine di graduare l'utilizzazione delle aree di cui ai punti precedenti;

d) definizione dei criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni all'interno delle aree delimitate e delle modalità di coltivazione dei giacimenti dei materiali di cui all'art. 1 della presente legge;

e) individuazione, per ogni tipo di materiale, dei limiti dell'estensione delle aree di ricerca o coltivazione oltre i quali non possono essere concesse autorizzazioni ad una stessa persona, ente o società;

f) individuazione per ogni materiale di eventuali criteri di priorità dell'attività di estrazione e di trasformazione del prodotto.

I suddetti contenuti del piano dovranno essere articolati e differenziati in relazione alle esigenze di salvaguardia dei valori dell'ambiente, nel contemporaneo rispetto delle esigenze poste dalle necessità di ordine tecnico, economico e produttivo.

Le previsioni di cui alla lettera *b*) del presente articolo hanno gli effetti del piano territoriale di coordinamento previsto dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 3.

Approvazione del piano regionale delle attività estrattive

Il piano regionale delle attività estrattive dovrà essere completato entro il termine massimo di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e potrà essere redatto dalla regione Lazio anche per mezzo di convenzioni appositamente stipulate con organismi pubblici, approvate dal consiglio regionale.

Nella redazione del piano regionale delle attività estrattive potranno essere effettuati stralci per bacino e/o tema estrattivo in relazione all'urgenza e al rilievo socio-economico dei problemi connessi.

Le previsioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 sono sottoposte al parere del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica e i lavori pubblici, prima sezione, in conformià a quanto stabilito nella legge regionale 8 novembre 1977, n. 43. Il parere s'intende favorevole se non viene espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del presidente.

La giunta regionale, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'art. 6 della presente legge, adotta il piano regionale delle attività estrattive e/o stralci dello stesso e li trasmette al consiglio regionale che li approva con propria deliberazione.

Il piano regionale delle attività estrattive e/o gli stralci dello stesso potranno essere variati seguendo le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale.

Art. 4.

Consultazioni nella formazione del piano regionale delle attività estrattive

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni e gli altri enti locali possono inoltrare alla Regione indicazioni e proposte concernenti i contenuti del piano regionale delle attività estrattive.

Nel corso della redazione del piano si deve procedere alle consultazioni previste dallo statuto regionale.

Art. 5.

Adeguamento al piano regionale delle attività estrattive dei piani regolatori comunali

La deliberazione comunale, con la quale si provvede ad uniformare il piano regolatore comunale o gli altri strumenti urbanistici alle previsioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della presente legge, deve essere adottata entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del piano regionale delle attività estrattive nel Bollettino ufficiale della Regione.

Ove il comune non provveda nel termine suddetto, il presidente della giunta regionale su proposta degli assessori all'industria e all'urbanistica, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, nomina un commissario « ad acta ».

Le varianti ai piani regolatori comunali, di cui al primo comma, non sono soggette ad autorizzazione preventiva e possono avere, limitatamente alle previsioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, i contenuti e gli effetti di piano particolareggiato.

I termini per la pubblicazione della variante di cui al primo comma e per la presentazione delle osservazioni od opposizioni sono ridotti alla metà.

Le varianti di cui sopra debbono essere approvate nel termine di novanta giorni successivi a quello in cui sono pervenuti alla Regione gli atti relativi o quelli integrativi eventualmente richiesti.

Decorso il termine suddetto senza che sia intervenuta diversa determinazione da parte della Regione, l'approvazione si intende concessa.

Art. 6.

Commissione regionale consultiva per le attività estrattive

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta, su proposta del-

l'assessore all'industria, commercio e artigianato, viene nominata una commissione regionale consultiva (C.R.C.) per le attività estrattive così composta:

a) un componente della giunta con funzioni di presidente che eventualmente può, di volta in volta, farsi sostituire da un suo delegato scelto tra i componenti della commissione stessa o della giunta;

b) cinque esperti in materia di attività estrattive designati dal consiglio regionale;

c) tre esperti in materia di attività estrattive designati dalla giunta regionale;

d) un esperto di pianificazione territoriale designato dalla giunta regionale;

e) tre collaboratori della regione Lazio designati dalla giunta regionale in funzione a specifiche competenze attinenti la materia;

f) un funzionario esperto in materia designato dal Ministero per i beni culturali ed ambientali;

g) due esperti designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (A.N.C.I.);

h) tre esperti designati dalle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori del settore della regione Lazio;

i) tre esperti designati dalle organizzazioni agricole della Regione;

l) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria dei lavoratori del settore nella regione Lazio.

Le deliberazioni della commissione sono valide con la maggioranza dei componenti.

Inoltre, in relazione agli argomenti trattati, sono invitati a partecipare ai lavori della commissione:

1) un rappresentante del comune interessato al singolo argomento;

2) un rappresentante della comunità montana interessata;

3) un rappresentante della provincia competente per territorio;

4) un rappresentante delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, competenti territorialmente.

Il presidente, sentita la commissione, può disporre la formazione di gruppi di lavoro per l'istruttoria delle pratiche o di specifici argomenti.

Il presidente della commissione potrà far intervenire, di volta in volta, senza diritto di voto, studiosi, tecnici, esperti e rappresentanti di organizzazioni nonchè di associazioni culturali e professionali interessati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un collaboratore regionale di cui al punto e) del presente articolo.

Art. 7.

Competenze della commissione consultiva regionale

La commissione consultiva regionale esprime pareri sul piano regionale delle attività estrattive e/o stralci dello stesso e sui suoi eventuali aggiornamenti nonchè sulle singole richieste di autorizzazione e sui quesiti ad essa sottoposti tramite gli organi della Regione.

Esprime altresì pareri per rendere operanti i provvedimenti di cui all'art. 45 del regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927.

La commissione consultiva regionale (C.R.C.) propone alla giunta regionale norme di attuazione alla presente legge che servano da guida ai comuni sotto il molteplice aspetto minerario, culturale, sociale, economico, sanitario ed ecologico tenendo in particolare conto che dette norme dovranno soddisfare i seguenti punti:

a) consentire l'intervento regionale per piani che pongano le premesse per la valorizzazione ed il migliore sfruttamento delle risorse naturali;

b) consentire l'intervento regionale per il potenziamento delle strutture produttive esistenti in un quadro di priorità e di scelta di interesse generale;

c) individuare, nella salvaguardia dei diritti del proprietario del suolo e del conduttore agricolo, criteri volti a determinare le condizioni per perseguire l'instaurarsi di un equo canone sui terreni oggetto dell'attività estrattiva;

d) individuare le garanzie da ottenere dagli operatori economici per quanto riguarda la validità tecnico-economica delle iniziative di valorizzazione delle risorse nel territorio con riferimento alla continuità e stabilità dell'occupazione, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, alla salvaguardia degli aspetti ecologici, idrogeologici e garanzie per la sistemazione ottimale delle zone coltivate.

Inoltre la commissione consultiva regionale (C.R.C.) deve:

a) proporre alla giunta regionale, con la tempestività richiesta da particolari situazioni, regimi transitori per riportare, in un opportuno arco di tempo, le attività estrattive in atto all'osservanza della presente legge, per salvaguardare il territorio e la sua destinazione da attività estrattive eventualmente in contrasto con le scelte di carattere generale e gli indirizzi di pubblica utilità;

b) proporre alla giunta regionale le modalità da seguire per rendere effettivamente operante il dettato dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numero 2;

c) proporre alla giunta regionale i modi per consentire l'intervento regionale per la formazione e qualificazione del personale e dei tecnici operanti nelle attività estrattive;

d) proporre alla giunta regionale le modalità per l'istituzione di una commissione di sicurezza di comprensorio o di bacino con compiti di vigilanza ai fini della sicurezza;

e) proporre alla giunta regionale i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 12 della presente legge;

f) proporre alla giunta regionale uno schema di riferimento che sia di guida agli enti locali per la stipula delle convenzioni previste dall'art. 12 della presente legge.

Art. 8.

Ricerca

Le iniziative di ricerca debbono essere preventivamente comunicate al comune e alla regione Lazio, indicando le modalità di esecuzione del programma di ricerca.

Qualora i programmi di ricerca prevedano sostanziali modifiche del terreno dovranno essere autorizzati con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 9.

Autorizzazione

La coltivazione dei materiali di cui all'art. 1 della presente legge è soggetta ad autorizzazione regionale, al rilascio della quale è delegato il sindaco del comune competente per territorio che provvede, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e nelle sue norme di attuazione, previo parere della commissione di cui al precedente art. 6.

Il parere della suddetta commissione dovrà essere espresso entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione, da parte della stessa, della domanda di autorizzazione.

Ciò al fine di stabilire, con maggior chiarezza, il termine a decorrere dal quale vanno computati i quarantacinque giorni.

Il parere si intende comunque favorevole ove la commissione non si esprima nel termine di cui al precedente comma.

La Regione rimborserà ai comuni le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate.

A tal fine è istituito nel bilancio regionale apposito capitolo.

Art. 10.

Priorità nell'autorizzazione

Fatte salve le norme previste nella presente legge, i proprietari, gli usufruttuari, gli enfiteuti e gli affittuari agricoli dei fondi oggetto di attività estrattiva, hanno, nell'ordine, diritto di priorità nel rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11.

Procedura per l'autorizzazione

L'autorizzazione alla coltivazione non può essere alienata a terzi pena la revoca.

Il rilascio dell'autorizzazione regionale è subordinata alla presentazione al sindaco del comune interessato della domanda dell'avente diritto comprensiva dell'indicazione dell'area da coltivare, di un piano di coltivazione e del progetto esecutivo per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree comunque interessate all'attività estrattiva.

Il richiedente dovrà anche indicare nella domanda di autorizzazione il nome del tecnico responsabile della direzione dei lavori ed allegare l'atto di assenso dello stesso.

Il comune trasmette alla commissione regionale consultiva copia della documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione entro cinque giorni dalla presentazione della stessa al comune.

Il comune si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della stessa.

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo definito e comunque non superiore ad anni venti.

Art. 12.

Convenzione

L'autorizzazione deve essere subordinata ad apposita convenzione da stipulare tra il comune e l'esercente delle cave in cui si preveda l'obbligo di esecuzione, da parte dell'imprenditore, anche a mezzo di eventuali consorzi obbligatori, nei casi e con le procedure previste dalla vigente legislazione mineraria, delle opere esclusivamente connesse all'esercizio di cava, di tutte quelle opere che si rendono necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività e delle opere per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino del terreno comunque interessato alla attività estrattiva, nonchè si stabiliscano i relativi tempi di esecuzione.

Si dovranno prevedere congrue garanzie finanziarie, anche fidejussorie, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione in relazione alle opere di sistemazione e/o recupero e/o ripristino

Il settimo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 35 del 12 settembre 1977 è soppresso.

Art. 13.

Ricorso contro il diniego dell'autorizzazione

Qualora il comune non provveda al rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda di coltivazione ovvero respinga la domanda stessa, il richiedente può proporre ricorso entro trenta giorni dalla notifica o dalla scadenza del termine della giunta regionale che in via definitiva decide in merito entro ulteriori sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso, sentita la commissione regionale consultiva.

Art. 14.

Revoca dell'autorizzazione

Previa diffida l'autorizzazione regionale può essere revocata dal sindaco del comune competente per territorio, su parere vincolante del consiglio comunale, sentita la commissione regionale consultiva, per grave e reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge nonchè nelle sue norme di attuazione.

Art. 15.

Ricorso contro il provvedimento di revoca

Entro trenta giorni dalla notifica della decisione di revoca di cui all'art. 14 della presente legge, l'esercente di cava può proporre ricorso alla giunta regionale che in via definitiva decide in merito entro ulteriori sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso, sentita la commissione regionale consultiva.

Art 16.

Poteri di revoca da parte della giunta regionale

L'autorizzazione può essere revocata dalla giunta regionale, previa diffida, per reiterata o grave inosservanza delle norme in tema di polizia delle miniere e delle cave e di igiene e sicurezza del lavoro anche su proposta degli organi di controllo appositamente istituiti.

L'autorizzazione regionale potrà essere revocata dalla giunta regionale anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico.

In tal caso ove il conduttore ne faccia motivata richiesta entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, viene fatto salvo un equo indennizzo da determinarsi dalla giunta regionale, sentito il parere motivato della commissione regionale consultiva.

Art. 17.

Sanzioni per la coltivazione e ricerca abusiva

Chiunque intraprenderà l'attività di coltivazione senza avere la prescritta autorizzazione regionale ovvero prosegua le attività in corso oltre i termini previsti dagli articoli 11 e 23 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a un milione di lire e non superiore a trenta milioni di lire.

Chiunque contravvenga a quanto stabilito nell'art. 8 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire centomila e non superiore a lire tremilioni.

La sanzione è irrogata dal comune competente per territorio, sentita la commissione regionale consultiva.

L'inadempiente dovrà provvedere alla sistemazione e/o al recupero e/o al ripristino del terreno comunque interessato all'attività estrattiva e, ove a ciò non ottemperi, provvederà il comune addossando le spese al trasgressore.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati ed erogati con le modalità stabilite dalla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 18.

Coltivazioni nei corsi d'acqua

Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua di competenza regionale sono subordinate ad autorizzazione rilasciata dalla giunta regionale. In caso di inadempienza la giunta regionale applica le sanzioni previste nell'art. 17.

Coloro i quali procedono ad escavazioni ed estrazioni di materiali dai corsi d'acqua di competenza statale sono tenuti a dare comunicazione alla Regione dei dati relativi alle escavazioni effettuate, entro quindici giorni dall'inizio dei lavori nonchè successivamente con periodicità semestrale. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dall'art. 22 della presente legge.

La giunta regionale provvederà ad esprimere, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972, il parere sui programmi annuali predisposti dagli organi dello Stato relativamente alla escavazione ed estrazione di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua o da terreni demaniali.

Art. 19.

Vigilanza

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonchè delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 novembre 1955 e n. 302 del 19 marzo 1956.

Nelle more della legge regionale che disciplinerà le procedure e le modalità di esercizio delle funzioni di cui al primo comma, il presidente della giunta regionale può delegare, con proprio atto, determinate funzioni a dipendenti della Regione che abbiano specifiche competenze ed esperienze in materia tecnico-mineraria.

Art. 20.

Spese per le istruttorie e la vigilanza

Le spese per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione di cui alla presente legge sono a carico del richiedente.

Le spese occorrenti per l'esercizio di vigilanza sulle attività estrattive dei minerali di cui all'art. 1 della presente legge e sulla attuazione dei programmi di lavorazione sono a carico dell'esercente.

Con norme regolamentari saranno stabilite le modalità per la determinazione delle spese di cui al presente articolo, anche in misura forfettaria, e per il relativo versamento, che potrà essere stabilito, in casi ed a condizioni predeterminati, anche in forma anticipata.

Art. 21.

Obbligo di fornire dati statistici

Gli esercenti devono fornire periodicamente tutti i dati statistici dei materiali estratti nonchè tutte le altre informazioni e chiarimenti che venissero loro richiesti dall'Amministrazione regionale.

Gli esercenti debbono, inoltre, mettere a disposizione dei funzionari del servizio regionale addetto tutti i mezzi per ispezionare i lavori in corso.

Nei casi di violazione al disposto del primo e secondo comma del presente articolo, all'esercente trasgressore sarà

comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire centomila e non superiore a lire cinquecentomila.

Tale sanzione sarà irrogata dal presidente della giunta, su proposta dell'assessore all'industria della regione Lazio.

Art. 22.
Regime transitorio per l'apertura di nuove cave

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino a che non sia stato approvato lo strumento urbanistico comunale che recepisce il piano regionale delle attività estrattive o gli stralci del medesimo, non si potranno, di norma, rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave.

In caso di preminente interesse regionale, le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente dalla giunta regionale, sentiti i comuni interessati e la commissione regionale consultiva, secondo le modalità previste nella presente legge.

L'assessore all'industria, commercio ed artigianato comunica trimestralmente alla competente commissione consiliare le domande di apertura di nuove cave di cui al secondo comma del presente articolo pervenute, la loro localizzazione e le eventuali deliberazioni adottate dalla giunta regionale.

Dopo l'entrata in vigore del piano regionale delle attività estrattive, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici le autorizzazioni per nuove cave possono essere rilasciate dal sindaco, nelle zone esterne al centro abitato, in conformità alle previsioni del piano regionale delle attività estrattive.

Art. 23.
Regime transitorio per le attività in corso

Per le attività legittimamente in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di coltivazione è subordinata ad autorizzazione.

Quando ciò sia motivato dall'esaurimento del giacimento coltivato, l'autorizzazione è estesa ad altre superfici attinenti alla medesima attività estrattiva quale riserva mineraria.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e dalle sue norme di attuazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere denegata se non quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesistici, archeologici o derivanti da altre leggi.

L'attività estrattiva dovrà cessare soltanto qualora l'autorizzazione non venga richiesta entro il termine di cui al terzo comma, ovvero si sia esaurito il procedimento di ricorso inoltrato secondo le modalità dell'art. 13 avverso il provvedimento che nega l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 24.
Compenso per i componenti la commissione consultiva regionale

Per i componenti della commissione consultiva regionale non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione si applica la legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

Art. 25.
Disposizioni di carattere finanziario

La spesa per la redazione del piano regionale delle attività estrattive, previsto dall'art. 2 della presente legge e le spese di funzionamento della commissione di cui all'art. 6 graveranno rispettivamente sui capitoli 528511 (compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o da privati nonchè spese per studi, rilevazioni, ricerche, indagini conoscitive e convegni) e 528016 (spese di funzionamento compresi i gettoni ecc. di commissioni, comitati e organi consultativi) del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Le entrate derivanti dall'art. 20 della presente legge saranno introitate sul cap. 32113 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La denominazione del predetto cap. 32113 è così modificata: « Proventi relativi alle spese per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere nonchè per la vigilanza sulle attività estrattive ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 gennaio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 gennaio 1980.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1980, n. **2.**
Disciplina del lavoro straordinario.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'orario di servizio, di cui all'art. 57 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, in attesa di una diversa disciplina, viene determinato in trentasei ore settimanali.

Ai fini della determinazione del compenso orario del lavoro ordinario, si tiene conto della retribuzione annua complessiva, comprensiva dell'importo annuo dello stipendio lordo in godimento, dell'importo annuo della indennità integrativa speciale e dell'importo della tredicesima mensilità dell'anno immediatamente precedente.

Art. 2.

Il lavoro straordinario, che ha comunque carattere eccezionale, è consentito per riconosciute esigenze di servizio ed è autorizzato con provvedimento del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al personale, sentito l'assessore al bilancio, per i dipendenti assegnati agli uffici della giunta, e con provvedimento dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale per i dipendenti assegnati agli uffici del consiglio.

Dette autorizzazioni possono essere concesse entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non potrà eccedere l'importo pari al corrispettivo di centocinquanta ore annue per ciascuna unità del personale regionale in servizio.

Le ore di lavoro straordinario possono essere retribuite per le prestazioni effettivamente rese, soltanto entro il limite annuo individuale sopra stabilito.

La spesa mensile per il lavoro straordinario può anche superare il dodicesimo dello stanziamento annuo del relativo capitolo di bilancio nei periodi di più intensa attività, purchè venga assicurato il servizio per i restanti mesi dell'anno e rimanga per questi ultimi una disponibilità di bilancio non inferiore, per ciascun mese, alla metà di quella normalmente utilizzabile. Non possono comunque essere superate le venticinque ore mensili.

Art. 3.

In caso di eccezionali ed indilazionabili esigenze di servizio il presidente della giunta, su proposta dell'assessore al personale e previa ricerca di intesa sui criteri generali con le organizzazioni sindacali, e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale per il personale in servizio presso il consiglio regionale, possono autorizzare, con appositi motivati provvedimenti, determinati contingenti di personale a prestare lavoro straordinario in eccedenza al limite annuo individuale fissato nel precedente art. 2, fino a trecento ore annue. I suddetti provvedimenti devono indicare il periodo di tempo per il quale vengono richieste le prestazioni di lavoro riconosciute indispensabili.

Art. 4.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario diurno dei dipendenti regionali è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{retribuzione iniziale di livello} + \text{rateo della 13}^a \text{ mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15 per cento.

Per il lavoro straordinario, prestato in orario notturno, ovvero in giorni considerati festivi per legge, detto compenso è maggiorato del 30 per cento.

Per il lavoro straordinario, prestato in orario notturno, in giorni considerati festivi per legge, il compenso è maggiorato del 50 per cento.

Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175° dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

E' classificato notturno il servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo o con particolari adattamenti d'orario.

Le nuove misure orarie decorrono dal 1° ottobre 1978.

Art. 5.

L'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1979, non può comportare nuovi maggiori oneri oltre l'importo della spesa iscritta al cap. 528018: « Compensi per lavoro straordinario al personale » del bilancio regionale per l'anno medesimo.

Art. 6.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 gennaio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 gennaio 1980.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1980, n. 3.

Modificazioni dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40 e dell'art. 6 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 30 gennaio 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40 e lo art. 6 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41, sono sostituiti dal seguente, con effetto dall'entrata in vigore delle stesse leggi regionali n. 40 e 41:

« La giunta regionale provvederà alla revisione dell'inquadramento previa richiesta dell'interessato.

Le domande devono essere presentate agli uffici della Regione con sede nei capoluoghi di provincia, che ne rilasciano ricevuta, ovvero spedite a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al presidente della giunta regionale del Lazio - Assessorato agli affari generali e al personale - Roma.

La revisione dell'inquadramento del personale deceduto o collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della presente legge sarà operata d'ufficio dall'Amministrazione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 gennaio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 gennaio 1980.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1980, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41. Norme di perequazione e di revisione dell'inquadramento del personale nei ruoli regionali con integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 30 gennaio 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale regionale che ha fruito della disposizione di cui all'art. 81, comma sesto, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, può chiedere che l'inquadramento, già effettuato, sia modificato sulla base della tabella *B*, allegata alla legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41, da applicarsi in relazione alla qualifica di provenienza. L'anzianità risultante è valutata, nella attuale qualifica funzionale secondo il principio fissato nell'art. 81 della detta legge regionale n. 20, nella misura del 75 per cento. A detto personale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3, nonchè dell'art. 7 della richiamata legge regionale n. 41 del 1977.

L'art. 5 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41 è abrogato.

Al personale di cui al primo comma, in relazione alle posizioni di carriera, conseguite anche per effetto dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non può essere comunque attribuita, nella qualifica funzionale d'inquadramento, una posizione economica maggiore di quella indicata nella tabella allegata.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 150 milioni, si provvederà per il 1979 mediante prelevamento della somma di lire 150 milioni dal cap. 990031 del bilancio regionale 1979, ed integrazione di pari importo del cap. 525011 del bilancio del medesimo anno.

All'onere relativo agli anni precedenti previsto in lire 300 milioni, si provvede mediante integrazione del medesimo capitolo 525011 del bilancio 1979, previo prelevamento di pari importo dal cap. 990031.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 gennaio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 gennaio 1980.

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE « MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1977, N. 41, NORME DI PEREQUAZIONE E DI REVISIONE DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI REGIONALI CON INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1973, N. 20 ».

TABELLA DI COMPARAZIONE

Qualifica di provenienza comprensiva anche del beneficio art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972	Posizione economica massima conferibile (tabella *B*) legge regionale n. 41 del 1977
Segretario capo (parametro 370) + 5 aumenti biennali ex parametro 370 o ex coeff. 500	III classe + 2 aumenti biennali
Segretario capo (parametro 370) ex parametro 297 o ex coeff. 402	III classe
Segretario capo (parametro 370) ex parametro 255 o ex coeff. 325	II classe + 2 aumenti biennali
Segretario principale (parametro 255) ex parametro 218 o ex coeff. 271	II classe + 1 aumento biennale
Segretario principale (parametro 255) ex parametro 178 o ex coeff. 229	I classe + 2 aumenti biennali
Segretario principale (parametro 255) ex parametro 160 o ex coeff. 202	I classe
Segretario (parametro 160) + 5 aumenti biennali ex avventizio 2ª categoria	I classe
Coadiutore superiore (parametro 245) + 5 aumenti biennali ex parametro 245 o ex coeff. 325	III classe + 2 aumenti biennali
Coadiutore superiore (parametro 245) ex parametro 213 o ex coeff. 271	III classe
Coadiutore superiore (parametro 245) ex parametro 183 o ex coeff. 229	II classe + 2 aumenti biennali
Coadiutore principale (parametro 183) ex parametro 163 o ex coeff. 202	II classe + 1 aumento biennale
Coadiutore principale (parametro 183) ex parametro 133 o ex coeff. 180	I classe + 2 aumenti biennali
Coadiutore principale (parametro 183) ex parametro 120 o ex coeff. 157	I classe
Coadiutore (parametro 120) + 5 aumenti biennali ex avventizio III categoria	I classe
Commesso capo (parametro 165) + 5 aumenti biennali ex parametro 165	III classe
Commesso capo (parametro 143) + 5 aumenti biennali ex parametro 143	II classe + 2 aumenti biennali
Commesso capo (parametro 143) ex parametro 133	II classe
Commesso capo (parametro 143) ex parametro 115	I classe
Commesso capo (parametro 143) ex parametro 100	I classe
Commesso (parametro 100) + 5 aumenti biennali ex avventizio 4ª categoria	I classe
Operaio qualificato (parametro 173) + 5 aumenti biennali ex parametro 173	III classe
Operaio qualificato (parametro 146) + 5 aumenti biennali ex parametro 146	II classe
Operaio qualificato (parametro 129) + 5 aumenti biennali ex parametro 129	I classe
Operaio (parametro 129) + 5 aumenti biennali ex salariato qualificato non di ruolo	I classe
Operaio comune (parametro 153) + 5 aumenti biennali ex parametro 153	III classe
Operaio comune (parametro 133) + 5 aumenti biennali ex parametro 133	II classe
Operaio comune (parametro 115) + 5 aumenti biennali ex parametro 115	I classe
Operaio comune (parametro 115) + 5 aumenti biennali ex salariato comune non di ruolo	I classe

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1980, n. 5.
Trattamento economico di missione.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1978, la misura della indennità di trasferta dovuta ai dipendenti regionali è stabilita come segue:

1) per le prime quattro qualifiche funzionali o livelli L. 14.000;

2) per tutte le altre qualifiche o livelli L. 19.100.

Per le missioni effettuate all'estero spettano al personale le diarie nella misura netta, espressa nella valuta estera riferita a ciascun paese, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 2 marzo 1976, e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il dipendente faccia parte di delegazioni ufficiali della Regione in missione all'estero, con l'onere di soggiorno a carico della Regione o di enti od organismi ospitanti, l'indennità di missione viene ridotta ad un terzo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, le misure delle indennità di trasferta ed i limiti previsti per i rimborsi delle spese di cui al successivo art. 3 vengono rideterminate annualmente, entro il limite del 10 per cento, con decreto del presidente della giunta regionale, da adottarsi entro il mese di gennaio di ogni anno.

La determinazione è effettuata sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale del costo della vita accertato dall'istituto centrale di statistica per il mese di novembre dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del novembre 1978 che si considera uguale a cento.

Art. 3.

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria per il personale appartenente alle qualifiche funzionali o livelli ottavo, settimo, sesto, quinto o di seconda categoria per il restante personale.

In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà.

Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta di due terzi.

Art. 4.

In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, a richiesta dell'interessato, il funzionario delegato concede, nel rispetto delle norme in materia di bilancio e contabilità di cui alla legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977, l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle presunte indennità.

Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposti al termine della missione.

Art. 5.

Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario limitatamente alle prestazioni effettivamente rese nella sede della missione, in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in servizio al raggiungimento dei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 6

Per recarsi in missione, il personale regionale può essere autorizzato a servirsi:

1) di treni normali, rapidi e speciali, anche a prenotazione obbligatoria;

2) di altri mezzi di linea terrestre;

3) di mezzi di trasporto marittimo;

4) di aereo;

5) di automezzo proprio;

6) di automezzo di dotazione alla Regione.

Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati con i servizi di linea di cui ai numeri 1), 2) e 3) del precedente comma, nel limite del costo del biglietto di viaggio e supplementi come segue:

prima classe per il personale delle qualifiche funzionali o livelli ottavo, settimo, sesto e quinto;

seconda classe per il personale delle altre qualifiche.

Spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.

In aggiunta al rimborso delle spese di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è pure dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera.

Per i viaggi sui mezzi aerei non è ammesso l'uso della prima classe ed al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, nonchè l'indennità supplementare del 5 per cento da applicare sul costo del biglietto a tariffa intera.

Per l'uso di mezzi aerei è dovuto anche il rimborso della spesa di assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo ed indennità pensionabili, moltiplicati per il coefficiente dieci, per i casi di morte e di invalidità permanente.

Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo, per l'espletamento della missione, compete una indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, con arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti.

Al personale dipendente munito di patente di guida può essere consentito l'uso di un automezzo in dotazione alla Regione con il rimborso, previa presentazione di regolare documentazione, delle spese eventualmente sostenute per l'uso di detto automezzo.

Al personale medesimo compete il rimborso delle spese eventualmente sostenute per i pedaggi autostradali e, nei casi di necessità e di urgenza, per mezzi noleggiati o autotassametri.

I rimborsi di cui al presente articolo competono anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

Art. 7.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, l'indennità chilometrica spettante è, rispettivamente di L. 100 e di L. 150.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a cinquecento metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero.

Nelle zone montane che siano prive di strade le distanze chilometriche si computano moltiplicando per dieci il dislivello altimetrico, calcolato quale differenza di altitudine fra il punto di deviazione della strada ordinaria ed il luogo di arrivo.

Per i viaggi compiuti gratuitamente in ferrovia o con altri mezzi forniti dall'amministrazione regionale compete al dipendente comandato in missione l'indennità chilometrica di L. 2.

Le indennità di cui al primo e quarto comma sono dovute anche quando il dipendente non consegua il diritto all'indennità di trasferta.

Le indennità predette sono rideterminate annualmente secondo il disposto dell'art. 2 della presente legge.

Art. 8.

L'impegno di spesa, la conseguente liquidazione ed il pagamento della indennità di missione e dei rimborsi spese di cui alla presente legge, sono direttamente ed immediatamente disposti ed effettuati, previo riscontro della documentazione, da parte dei competenti uffici regionali.

L'archiviazione dei relativi atti è tenuta dall'assessorato al bilancio, al fine di assicurare la possibilità dei controlli previsti dalla legge statale 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 9.

Per tutto quanto non previsto dalla normativa regionale valgono, in quanto applicabili, le norme statali vigenti in materia.

Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto o incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 10.

L'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1978, non potrà comportare nuovi maggiori oneri oltre gli importi delle spese iscritte rispettivamente al cap. 528117: « Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni » e al cap. 528120: « Indennità e rimborso spese di trasporto o di prima sistemazione degli impiegati e delle rispettive famiglie », del bilancio regionale per l'anno medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 gennaio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 gennaio 1980.

(6809)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 53.

Contributo straordinario « una tantum » ai Consorzi acquedottisti delle zone interne della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 16 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore dei seguenti consorzi acquedottisti delle zone interne della Campania il contributo straordinario una tantum, nell'importo rispettivamente indicato, a titolo di parziale ripiano del deficit delle rispettive gestioni:

consorzi acquedotti delle valli del Sele, Calore e Montestella con sede in Salerno lire 300 milioni;

consorzio acquedotti del Cilento con sede in Vallo della Lucania (prov Salerno) lire 100 milioni;

consorzio interprovinciale dell'Alto Calore con sede in Avellino lire 100 milioni;

consorzio in Terra di Lavoro con sede in Caserta lire 100 milioni

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 600 milioni di cui al precedente art. 1, è coperta con lo stanziamento di pari importo del cap. 281: « Contributo straordinario, una tantum, a favore di consorzi acquedottisti delle zone interne della Campania, a titolo di parziale ripiano del deficit delle relative gestioni » di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa di competenza e di cassa 1980. prelevando l'importo occorrente, per lire 470 milioni dal cap 181 e per lire 130 milioni dal cap. 201 del medesimo stato di previsione della spesa 1980 che per l'effetto si riducono di pari importo.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 54.

Delega e sub delega di funzioni regionali ai comuni, alle comunità montane e alle province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 16 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

In attuazione degli articoli 118 della Costituzione e 3 dello statuto regionale, la presente legge disciplina la delega e la sub-delega di funzioni amministrative ai comuni, alle comunità montane ed alle province, per settori organici, come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Al finanziamento delle funzioni delegate e sub-delegate provvede la legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale, determinando contestualmente gli indirizzi programmatici.

A tal fine la giunta regionale è tenuta ad acquisire il parere della sezione regionale dell'A.N.C.I., della sezione regionale dell'U.N.C.E.M. e dell'Unione delle province della Campania sulla proposta di bilancio pluriennale e di bilancio annuale che la giunta presenta al consiglio.

Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le procedure di audizione delle suddette associazioni di enti locali e, se del caso, di singoli enti locali, nel corso del procedimento legislativo di adozione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale della Regione.

Art. 3.

Con la legge regionale di adozione del bilancio annuale sono determinate le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 20 n. 17, dello statuto regionale.

Le ulteriori direttive sono deliberate dalla giunta regionale, trasmesse agli enti destinatari delle deleghe ed agli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali dal presidente della giunta regionale, e pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Campania

L'osservanza delle direttive regionali costituisce parametro di leggittimità degli atti emanati dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione agli enti locali mediante direttive adottate con atto presidenziale, sentita la giunta regionale.

L'osservanza delle direttive presidenziali costituisce parametro di legittimità degli atti emanati dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni sub-delegate.

Le direttive presidenziali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Art. 5.

Gli enti locali destinatari delle funzioni delegate o sub-delegate possono promuovere la revisione delle direttive regionali previste dagli articoli precedenti mediante proposta presentata, rispettivamente, al consiglio regionale, alla giunta regionale ed al presidente della Regione.

Art. 6.

Il consiglio regionale, la giunta regionale ed il presidente della giunta stabiliscono, contestualmente all'adozione delle direttive di rispettiva competenza, le categorie di atti degli enti locali emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate di cui essi devono dare comunicazione al presidente della giunta regionale.

Art. 7.

In caso di inattività degli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o sub-delegate, e qualora le attività relative comportino adempimenti da compiersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, invita l'ente locale a provvedere entro cinque giorni per gli atti per i quali è espressamente previsto un termine perentorio dalla legge, ed entro quindici giorni per gli atti per i quali la natura perentoria del termine risulti dalla natura degli interventi. Decorso inutilmente il termine suddetto, provvede direttamente la giunta regionale.

Qualora un ente locale persista nell'omissione o ponga in essere gravi e ripetute violazioni di legge, la giunta regionale riferisce al consiglio il quale, sentito l'ente locale, può disporre la revoca della delega con legge.

Art. 8.

Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le procedure per l'audizione della sezione regionale dell'A.N.C.I., della sezione regionale dell'U.N.C.E.M., dell'Unione delle province nella Regione in riferimento ai procedimenti legislativi aventi ad oggetto l'istituzione di enti strumentali della Regione o la modifica delle funzioni ad essi attribuite dalla legge, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui all'art. 69, primo comma, dello statuto regionale.

Gli enti strumentali regionali sono tenuti a prestare, ove richiesti, assistenza agli enti locali destinatari della delega o sub-delega di funzioni regionali per l'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate.

A tal fine gli enti suddetti possono stipulare convenzioni con gli enti locali, previo assenso della giunta regionale.

Art. 9.

Restano di competenza regionale le funzioni amministrative aventi ad oggetto la partecipazione della Regione ad attività di competenza di organi centrali dello Stato.

Art. 10.

La Regione e gli enti locali destinatari della delega o della sub-delega di funzioni amministrative sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni sulle attività rientranti nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 11.

Gli atti amministrativi emanati dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate sono definitivi e su di essi la Regione esercita soltanto i controlli previsti dalle leggi attuative dell'art. 130 della Costituzione.

Art. 12.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti destinatari della delega o sub-delega di funzioni regionali, ai sensi della presente legge, al fine di consentire loro la costituzione delle strutture operative necessarie all'esercizio delle funzioni delegate.

Gli enti locali destinatari della delega o sub-delega di funzioni amministrative regionali sono comunque autorizzati ad avvalersi degli uffici regionali, previa intesa con il presidente della giunta regionale.

Tutte le spese per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate sono a carico della Regione. Gli enti destinatari della delega e della sub-delega sono tenuti a rendere il conto delle spese per le funzioni ad essi delegate e sub-delegate, in conformità di quanto disposto dalla legge regionale di bilancio e contabilità.

Titolo II

SERVIZI SOCIALI

Art. 13.

Sono delegate ai comuni, che le esercitano mediante le unità locali dei servizi sociali e sanitari, le funzioni amministrative concernenti gli interventi di assistenza sociale a favore degli emigrati e delle loro famiglie, ad esclusione degli interventi a favore delle associazioni di emigrati, che restano di competenza regionale.

Art. 14.

Sono sub-delegate ai comuni, che le esercitano mediante le unità locali dei servizi sociali e sanitari, le funzioni amministrative delegate alla Regione nella materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Art. 15.

Sono delegate alle province, nella materia dell'istruzione professionale e artigiana, tutte le funzioni amministrative regionali, escluse le funzioni attinenti:

a) ad attività a carattere non ricorrente, di cui alla legge n. 62 del 19 novembre 1977;

b) a progetti di rilevante riconversione e riqualificazione aziendale;

c) a progetti di tipo sperimentale;

d) ad attività di ricerca.

La delega comprende anche le funzioni amministrative relative ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ed ai cantieri-scuola, qualunque sia l'attività produttiva per la quale essi sono istituiti.

Art. 16.

Sono delegate ai comuni ed alle province le funzioni regionali relative ad interventi per i musei e le biblioteche degli enti locali e ad interventi per la promozione di attività culturali, sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale, che definisce l'entità degli stanziamenti da attribuire ai comuni ed alle province della Regione.

Sono in particolare delegate ai comuni le funzioni amministrative relative agli interventi per l'educazione permanente e per i centri di lettura, sulla base delle indicazioni programmatiche stabilite dalla Regione.

Titolo III

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 17.

Sono delegate ai comuni, nella materia fiere e mercati, le funzioni amministrative regionali concernenti autorizzazioni, certificazioni, concessioni, rilascio di nulla-osta.

Art. 18.

Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative regionali relative alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio.

A tal fine la giunta regionale ripartisce annualmente tra i comuni i fondi necessari alla suddetta promozione, sulla base delle proposte fatte pervenire dai comuni.

Art. 19.

Sono delegate ai comuni, nella materia del turismo e della industria alberghiera, le seguenti funzioni:

a) istruttoria delle domande relative alla classificazione degli alberghi, pensioni e locande, nonché i complessi ricettivi extra-alberghieri quali i campeggi ed i villaggi turistici;

b) istruttoria delle domande relative alla vendita ed alla locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero;

c) istruttoria delle domande relative all'apertura di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale;

d) istruttoria delle domande relative alla dichiarazione di pubblica utilità nell'espropriazione per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in comuni classificati di particolare interesse turistico;

e) promozione di attività sportive e ricreative e realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, d'intesa con gli organi scolastici per le attività e gli impianti che interessino gli studenti e con la consulenza tecnica del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Sono sub-delegate ai comuni le funzioni amministrative delegate alla Regione per l'utilizzazione turistica e ricreativa delle aree del litorale marittimo e delle aree del demanio marittimo immediatamente prospicienti il mare nel rispetto delle leggi regionali contenenti vincoli sul territorio.

Sono delegate alle province, nella materia di cui al presente articolo, le funzioni amministrative regionali concernenti gli enti provinciali per il turismo.

Art. 20.

Sono delegate ai comuni, nella materia delle cave e torbiere, le funzioni amministrative concernenti autorizzazioni alla ricerca per lo sfruttamento di giacimenti e l'istruttoria delle domande relative allo sfruttamento dei giacimenti.

Art. 21.

Sono delegate alle provincie le funzioni amministrative, nella materia dell'artigianato, relative alle botteghe-scuola, di cui alla legge regionale n. 63 del 19 novembre 1977.

Sono delegate ai comuni, nella stessa materia, le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria delle domande tendenti alla concessione di contributi ad imprese artigiane.

Art. 22.

Sono delegate alle comunità montane e, per i territori sui quali esse non operano, alle province, le funzioni amministrative, nella materia agricoltura e foreste.

In particolare per quanto riguarda l'agricoltura quelle relative:

a) ai miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali, ivi comprese le attività connesse all'applicazione della direttiva (CEE) n. 72/159;

b) allo sviluppo della meccanizzazione agricola;

c) agli interventi conseguenti a calamità naturali, ad eccezione della delimitazione del territorio interessato, che rimane di competenza regionale;

d) all'assistenza agli utenti di motori agricoli, ivi compresa la formazione e l'insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola.

Sono delegate ai comuni, nella materia agricoltura e foreste, le funzioni amministrative concernenti le attività di prelevamento ed uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.

Per la delega delle funzioni amministrative nel settore foreste si rimanda a quanto disposto nella legge regionale n. 27 del 4 maggio 1979, avente per oggetto « Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo ».

Titolo IV

Art. 23.

Sono delegate alle comunità e, per i comuni non compresi in essi, alle province, le funzioni amministrative nella materia urbanistica concernenti l'approvazione dei piani regolatori generali, dei programmi di fabbricazione e di tutti gli strumenti comunali e intercomunali la cui approvazione è di competenza regionale.

Sono sub-delegate alle comunità montane e, per i comuni non compresi in esse, alle province, le funzioni regionali relative ai beni ambientali di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Le comunità montane e le province esercitano le funzioni ad esse delegate e sub-delegate sulla base e nel rispetto delle leggi regionali contenenti vincoli sul territorio e degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla Regione, anche con riferimento specifico a singole province ed alla necessità dell'ordinata utilizzazione del territorio della Regione.

Art. 24.

Sono sub-delegate alle province le funzioni amministrative nella materia dei trasporti attinenti all'istruttoria delle domande per l'iscrizione all'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.

Art. 25.

Sono sub-delegate alle province tutte le funzioni amministrative delegate alla Regione nella materia delle acque e degli acquedotti, ad eccezione di quelle che concernono:

a) l'elaborazione, redazione e gestione dei piani regionali delle acque;

b) il coordinamento delle attività di controllo degli scarichi delle acque;

c) il coordinamento e la verifica dei programmi degli enti locali in materia di scarichi e di insediamenti, ai fini della tutela delle acque;

d) il coordinamento della rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici regionali;

e) le attività di promozione concernenti l'utilizzo ed il riciclaggio delle acque reflue.

Art. 26.

Sono delegate alle province le funzioni amministrative, nella materia edilizia residenziale pubblica, relative agli istituti autonomi per le case popolari.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Restano ferme le disposizioni legislative regionali che abbiano disposto deleghe di funzioni amministrative agli enti locali non espressamente contemplate dalla presente legge.

Art. 28.

La Regione adegua la sua legislazione ai principi di cui alla presente legge ed apporta, ove necessario, modifiche alle leggi regionali vigenti al fine di consentire la massima organicità di programmazione e gestione delle funzioni delegate e subdelegate agli enti locali.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina statale delle autonomie locali la Regione provvede a delegare agli enti locali ulteriori funzioni regionali, in coerenza con i principi della legislazione statale relativa alle funzioni proprie degli enti locali territoriali e delle comunità montane.

La giunta regionale provvede, sentita la commissione consiliare competente per materia, a disciplinare il regime degli affari pendenti, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa.

Art. 29.

Per la prima applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad organizzare corsi di informazione e di formazione del personale amministrativo regionale e degli enti locali, stipulando, ove del caso, convenzioni con le università della Regione, con istituti di ricerca e con il FORMEZ

Lo stanziamento necessario a far fronte alle suddette attività è stabilito in lire 100 milioni. Alla conseguente copertura si provvederà con legge di variazione al bilancio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 55.

Modifiche alle leggi regionali n. 7 del 5 agosto 1972 e n. 10 dell'11 marzo 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 16 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti dei comitati di controllo, per ogni giornata di seduta, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, spetta una indennità di presenza di:

a) lire quarantamila ai presidenti;

b) lire trentacinquemila ai vice presidenti;

c) lire trentamila ai componenti.

Le suddette indennità si intendono al lordo delle ritenute fiscali e vengono liquidate mensilmente dalla giunta regionale, in conformità del prospetto delle presenze, sottoscritto dal segretario del comitato regionale di controllo o delle sezioni decentrate e, *comunque riferito ad un numero massimo di* venti sedute per ogni mese.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1980 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 20 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, che presenta sufficiente disponibilità.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 56.

Provvedimenti in ordine al personale in posizione di comando presso gli uffici della giunta regionale ai sensi dell'art. 66 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 16 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il personale in posizione di temporaneo comando ai sensi dell'art. 66 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché il personale comandato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in servizio presso la regione Campania alla data di entrata in vigore della presente legge verrà inquadrato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla approvazione della stessa, nei ruoli organici regionali previo assenso dell'amministrazione di provenienza e secondo le modalità ed i criteri da fissare con successiva legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

(6807)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802570)